

**OGGETTO:  
CONCESSIONE IN USO BACHECHE COMUNALI - APPROVAZIONE  
CAPITOLATO**

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 7 BACHECHE DI  
PROPRIETÀ DEL COMUNE SITE IN V.LE MARCONI IN CORRISPONDENZA DEL  
CIVICO 8**

**ARTICOLO 1  
OGGETTO**

1. Costituiscono oggetto della assegnazione n. 7 (sette) bacheche di dimensione cm. 100 h x cm. 70 la ubicate nel capoluogo, in Viale G. Marconi, nei pressi del civico n. 8, precisamente le bacheche contrassegnate dai numeri 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 (si veda schema allegato).
2. Le bacheche sono visibili dal parcheggio del centro commerciale e risultano tutte protette da anta apribile in vetro con serratura a chiavistello.
3. Il retro delle bacheche, visibile da Viale Guglielmo Marconi, resta nella disponibilità del Comune il quale può utilizzarlo per le pubbliche affissioni.

**ARTICOLO 2  
REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Possono presentare domanda di assegnazione delle bacheche enti pubblici, associazioni, partiti e movimenti politici, sindacati e in generale soggetti che non perseguono finalità di lucro, stante l'interesse sociale sotteso.
2. Ciascun soggetto può richiedere l'assegnazione di una sola bacheca.
3. Una sola bacheca può essere utilizzata da più soggetti, presentando una richiesta congiunta. In tal caso, ogni assegnatario è responsabile per il materiale affisso e pro quota per il regolare pagamento del canone di concessione.
4. Lo stesso soggetto non può essere aggiudicatario di una bacheca a uso singolo e contemporaneamente di una bacheca a uso congiunto. L'aggiudicazione della bacheca a uso congiunto costituisce causa di esclusione della domanda ad uso singolo presentata da uno dei soggetti aggiudicatari.
5. Lo stesso soggetto non può presentare, o partecipare a, più domande ad uso congiunto, anche se con soggetti diversi. La presentazione di, o la partecipazione a, più domande ad uso congiunto, anche se con soggetti diversi, comporta esclusione di tutte le domande a cui partecipa il medesimo soggetto.

**ARTICOLO 3  
DURATA DELL'ASSEGNAZIONE**

1. L'assegnazione delle bacheche ha durata quadriennale (4 ANNI), con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione.

#### **ARTICOLO 4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE**

1. Le bacheche sono assegnate sulla base delle domande ricevute, a seguito di apposita manifestazione di interesse, in ordine di priorità, ai partiti e movimenti politici, ad altri enti pubblici, ai sindacati e infine ai soggetti che svolgono attività senza scopo di lucro.

2. Le richieste di assegnazione provenienti dai partiti e movimenti politici, da enti pubblici e dai sindacati, vengono evase secondo l'ordine di precedenza temporale nella presentazione delle domande.

3. Nell'assegnazione delle bacheche ai soggetti che perseguono attività senza scopo di lucro, è data priorità alle società sportive dilettantistiche e alle associazioni, dando precedenza a quelle che presentano sedi sul territorio comunale, per le altre si dà priorità a quelle che risultano aver presentato prima la domanda.

4. Nelle domande ad uso congiunto, i titoli di preferenza devono essere posseduti da tutti i soggetti che partecipano alla domanda.

5. In caso di decadenza o rinuncia dell'assegnatario (o di tutti gli assegnatari se assegnata in uso congiunto), si provvede a riassegnare gli spazi liberatisi ai richiedenti di cui ai precedenti commi, le cui istanze non siano state accolte perché in sovrannumero al momento della prima assegnazione; in mancanza si procede sulla base delle successive richieste che perverranno all'Amministrazione in ordine cronologico, per le quali tuttavia la scadenza della concessione sarà la stessa di quelle concesse a seguito del bando, con esclusione di proroga.

6. In caso di rinuncia a bacheca assegnata in uso congiunto da parte di uno o di alcuni degli assegnatari, l'utilizzo prosegue a favore dei restanti assegnatari.

#### **ARTICOLO 5 CANONE DI CONCESSIONE**

1. I concessionari delle bacheche dovranno corrispondere un canone pari ad € 60,00 annuo per ogni bacheca assegnata.

2. In caso di bacheche in uso a soggetti che svolgono attività senza scopo di lucro, si applica una riduzione del canone del 50%.

3. Nel caso il soggetto assegnatario venga individuato nell'associazione Pro Loco di Loiano, è per questa prevista l'esenzione dal pagamento.

4. Il canone potrà essere annualmente aggiornato in seguito a interventi di manutenzione straordinaria o altri costi, nonché sulla base del tasso di inflazione programmato, con apposita deliberazione di Giunta comunale.

5. Il pagamento integrale per le annualità dovrà avvenire prima della stipula del contratto.
6. In caso di decadenza o rinuncia dell'assegnatario (o di tutti gli assegnatari se assegnata in uso congiunto) questo non darà luogo ad alcun rimborso della quota già versata.

## **ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

1. Nel caso di affissione di messaggio a contenuto pubblicitario, il concessionario ha l'obbligo di contattare l'Ufficio Tributi per il pagamento del relativo canone. In caso di violazioni, l'Ufficio Tributo provvederà agli adempimenti sanzionatori conseguenti.
2. Il concessionario provvede, a proprie spese, all'ordinaria manutenzione delle bacheche ad esso assegnate.
3. Il concessionario compie altresì tutte le opere necessarie a mantenere la bacheca in buono stato e a restituirla all'Amministrazione comunale concedente nell'originario stato di conservazione.
4. Eventuali danni o atti di vandalismo provocati da terzi dovranno essere prontamente denunciati all'autorità di polizia e, per conoscenza, al Sindaco. In questo caso, a meno che non sia accertata una responsabilità del concessionario, le spese di riparazione e ripristino della bacheca saranno a carico del Comune.

## **ARTICOLO 7 DIVIETI**

1. È vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l'originaria struttura ed estetica delle bacheche.
2. È vietata la sublocazione delle bacheche assegnate.
3. In caso di violazione anche solo di una delle obbligazioni sancite nei commi precedenti, l'Amministrazione richiama per iscritto il concessionario all'adempimento. Se il comportamento viene reiterato dopo il richiamo scritto, la concessione viene revocata.

## **ARTICOLO 8 PENALITÀ**

1. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi agli obblighi ed ai divieti elencati negli articoli precedenti, l'Amministrazione concedente potrà provvedere direttamente addebitandogli i costi. La recidiva costituisce titolo per il ritiro della concessione.

## **ARTICOLO 9 RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE**

1. La responsabilità civile e penale per il contenuto delle affissioni è a carico dei singoli concessionari.

**ARTICOLO 10**  
**ESTINZIONE DEI SOGGETTI ASSEGNATARI**

1. In caso di estinzione del soggetto assegnatario, la bacheca è riassegnata d'ufficio secondo l'ordine di graduatoria delle domande rimaste inevase o, in assenza, sulla base delle richieste che perverranno all'Amministrazione in ordine cronologico (per le quali tuttavia la scadenza della concessione sarà la stessa di quelle che hanno partecipato al bando), senza che ciò dia luogo al rimborso di parte della quota già versata.

**ARTICOLO 11**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. La semplice presentazione della manifestazione di interesse implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato e nel materiale relativo alla procedura di affidamento.

2. Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le disposizioni regolamentari e di legge vigenti in materia.

